



COMUNE DI RADDUSA
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 73 del 07.04.2026

Oggetto: Ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventisei il giorno 07 del mese di aprile alle ore 12,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Raddusa, è presente il Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 10 del 20.03.2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Raddusa;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 2024 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del Dott. Alfio Pulvirenti, per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 luglio 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al suddetto Commissario;
- in data 08 luglio 2024 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 07 del 23.05.2025 l'OSL ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 26 del 27.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, comma 1 del D.Lvo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'OSL le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;
- sono state acquisite, ai sensi dell'art. 254 comma 4 del TUEL, le attestazioni dei responsabili degli uffici competenti;

VISTO:

- l'articolo 258 del TUEL che, nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma , prevede che: l'OSL, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento per una somma variabile compresa tra il 40 e il 60 per cento del debito complessivo, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione o accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

CONSIDERATA:

- * la richiesta di ammissione alla massa passiva dell'Avv GAGLIANO ANGELO c.f. 3041441, di € 7.734,80 prot. 10375 del 05.09.2024 relativa alla Determina Sindacale n.30 del 27.04.2000 per resistere al ricorso innanzi al TAR Sicilia sez. di Catania promosso dai Sigg.ri Gamuzza Filippo e Gamuzza Lorenzo;
- * la scheda di accertamento della suddetta richiesta ex art. 254 c. 4 D.Lgs 267/2000 trasmessa dal responsabile del settore di competenza con nota n. prot. 6247 del 22.05.2025;
- * la propria delibera n. 09 del 30.05.2025 e la n. 3 del 22.01.2026 con le quali è stata determinata la percentuale unica del 50% da proporre ai creditori per una eventuale transazione;

DATO ATTO

- che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254 c. 3 del TUEL e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza dell'Ente, definita ai sensi dell'art. 255 del TUEL;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

- 1) di ammettere alla massa passiva le somme spettanti all'Avv. GAGLIANO ANGELO c.f. 1111111111, complessivamente pari ad € 7.734,80 di cui € 5.301,00 per onorario, € 795,15 per spese generali, € 243,85 per cassa avvocati ed € 1.394,80 per iva;
- 2) di trasmettere al creditore la proposta di transazione per un importo di € 3.867,40 pari al 50% di quello spettante.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

DISPONE

l'inoltro della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di Raddusa, a:

- Creditore istante;
- Sindaco Comune di Raddusa;
- Segretario Generale del Comune di Raddusa;
- Responsabile dell'Area di competenza.

di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DOTT. PULVIRENTI ALEJO

